

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-410 del 29/01/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RE.BI.GAS. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO, REVISIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE DI BIDONI E BOMBOLE PER GPL SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIANELLO V.T. (PC), LOC. CAMPASSO. Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-404 del 28/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RE.BI.GAS. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO, REVISIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE DI BIDONI E BOMBOLE PER GPL SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIANELLO V.T. (PC), LOC. CAMPASSO. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4926 del 6.12.2016, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "collaudo, revisione, riparazione e costruzione di bidoni e bombole per GPL" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pianello V.T. – Loc. Campasso e rilasciata con Provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Val Tidone prot. n. 6674 del 20.12.2016. L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

VISTA la richiesta di modifica non sostanziale dell'A.U.A. sopra richiamata, pervenuta tramite nota prot. n. 7227 del 30.11.2018 del Comune di Pianello Val Tidone (iscritta al prot. Arpa di Piacenza ai nn. 18543 e 18549 di pari data), con la quale la Ditta in oggetto comunicava la modifica non sostanziale dell'AUA;

APPURATO che la modifica comporta lo spostamento dell'impianto generante l'emissione E24 e la variazione delle sue caratteristiche (tra cui minor portata di emissione e maggiore potenza termica);

RICORDATO CHE:

- con nota n. 19541 del 27.12.2018 il ST di Arpa esprimeva nulla osta al rilascio di quanto richiesto, ritenendo non sostanziale la modifica riguardante le emissioni in atmosfera;
- la nota n. 4259 del 17.1.2019 con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza comunicava il proprio parere in merito alla pratica trasmessa dal SUAP; in merito alla modifica non sostanziale dell'AUA veniva espresso parere favorevole;
- la nota del Comune di Pianello Val Tidone n. 398 del 22.1.2019 (prot. 11076 di pari data) con cui era espresso parere favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- *la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;*

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, limitatamente alle disposizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 4926 del 6.12.2016, e rilasciata alla Ditta RE.BI.GAS. srl con Provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Val Tidone prot. n. 6674 del 20.12.2016, per effetto delle modifiche previste all'impianto generante l'emissione E24, sostituendo i limiti ivi stabiliti per tale emissione, con i seguenti:

EMISSIONE N. E24 IMPIANTO DI TERMOSVERNICIATURA A GPL - P=2900 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Flusso di massa massimo ammesso di inquinanti:	
Materiale particellare	50 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

2. **di dare atto** che:

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 4926 del 6.12.2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del relativo provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

- il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.